AGENZIA DELLE DOGANE

Roma, 25/11/2005

Protocollo: 15519

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane
Loro Sedi.

Alle Direzioni Circoscrizionali dell'Agenzia delle Dogane
Loro Sedi.

Agli Uffici delle Dogane
Loro Sedi.

e, per conoscenza:

All' Ufficio Centrale Antifrode
SEDE.

Al Ministero della Salute
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
Piazzale Marconi n. 25
00144 ROMA.

All'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
Viale Del Castro Pretorio n. 118
00185 ROMA.

All'Assaereo
Via della Corona Boreale n. 56
00054 FIUMICINO.

All'Assoaeroporti
Via del Castello della Magliana n. 38
00148 ROMA.

AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI E ACCISE – LABORATORI CHIMICI
Ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 6 50246613 Fax +39 6 50243116 - e-mail: dogane.verifiche.scambi@agenziadogane.it

All'Associazione Porti Italiani
Corso Rinascimento n. 24
00100 ROMA.

OGGETTO: ***Ministero della Salute. Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione***.
Ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2005.
Influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni.

Con nota prot. n. D.G.V.A. III / 39777 /P-I.4.c.b./10 del 10 novembre 2005 la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti - Ufficio III- del Ministero della Salute ha trasmesso l'Ordinanza del Ministro della Salute prot. n. 39723, in materia di influenza aviaria, recante disposizioni restrittive per i controlli all'importazione di volatili, anche a seguito viaggiatori, da paesi terzi, nonché di prodotti di origine avicola a rischio.

Tale ordinanza rappresenta, a livello nazionale, la fase attuativa delle disposizioni comunitarie di cui alle Decisione della Commissione Europea 758, 759 e 760 del 27 ottobre 2005, che prevedono alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

Al solo scopo di meglio comprenderne l'impatto operativo con le funzioni istituzionali di questa Agenzia ed agevolarne l'applicazione, si rilevano, di seguito, i punti di più immediato interesse.

Si richiama, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2 della Decisione n. 759/2005/CE che attribuisce agli Stati membri la facoltà di individuare le Autorità responsabili dei controlli sui volatili al seguito e al paragrafo 3 che conferisce agli stessi la potestà, in situazioni di allerta sanitaria, di limitare la libertà di movimento dei passeggeri che viaggino con esemplari della specie, prevedendo che il loro ingresso nel territorio comunitario avvenga solo attraverso determinati punti di entrata.

Deve citarsi, inoltre, il decreto del Ministro della Salute del 20 aprile 2005, recante disposizioni in merito all'organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia, provenienti da Paesi terzi, introdotti a seguito

viaggiatori e senza finalità commerciali, in applicazione del Regolamento CE n. 998/2003, nella parte in cui prevede che, in caso di fondate esigenze fondate su motivi di salute pubblica o di sanità animale, il Ministro della Salute può emanare le necessarie misure suppletive di controllo, di carattere eccezionale.

Dal combinato disposto delle citate norme, al fine di prevenire il rischio di diffusione dell'influenza aviaria attraverso l'introduzione di volatili a seguito viaggiatori, provenienti da Paesi terzi, deriva il potere del Ministro della Salute di ordinare che l'introduzione di tali esemplari possa avvenire solo presso i punti di entrata doganali che siano anche sede di Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), istituito con il decreto legislativo n. 93 del 1993.

Si sottolinea, infine, il punto 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza che prevede un onere di informazione e notifica di almeno 48 ore a carico dei possessori di animali delle specie in questione.

Per quanto riguarda la *ratio* che presiede l'emanazione di tale ordinanza, volta a fronteggiare la preoccupante congiuntura e a salvaguardare la salute pubblica, minacciata dal rischio di diffusione del virus, va evidenziato che questa Agenzia, già dal secondo semestre del 2004, sulla base delle prime disposizioni comunitarie in materia, ha orientato il Circuito Doganale di Controllo, predisponendo specifici profili di rischio volti ad assicurare il controllo di tutte le partite di merci di qualità e provenienza a rischio. Tali profili, che vengono costantemente aggiornati alla luce del monitoraggio dei risultati dei controlli e dell'evoluzione normativa nella specifica materia, riguardano anche merci e paesi che, pur non essendo espressamente contemplati nella decisioni comunitarie, in base al monitoraggio dei flussi e all'analisi dei rischi, possono rappresentare un pericolo per possibile contiguità (trasmissibilità del virus) o per possibile tentativo di aggiramento del divieto mediante triangolazione.

Su base territoriale, gli Uffici in indirizzo sono invitati a sviluppare l'analisi dei rischi locale, tenendo conto delle peculiarità territoriali, e ad indirizzare l'attività di *intelligence* verso l'individuazione dei potenziali carichi di copertura, utilizzando i dati rilevabili dalle informative di frode comunitaria e sfruttando all'uopo tutti gli strumenti tecnici (apparecchi scanner e macchine a raggi infrarossi) in dotazione.

Nell'assicurare una costante e fattiva collaborazione alle autorità sanitarie e veterinarie di frontiera, competenti ai controlli, gli Uffici dipendenti avranno cura di segnalare, inoltre, le difficoltà e le criticità eventualmente incontrate e rilevate nella operativa applicazione della citata ordinanza.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter DeSantis

MODULARIO

Mod. 18 U. G.

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
UFFICIO III

DGVA-III/33783/P-I.4.c.b/10

Ordinanza del Ministro della Salute

Influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la propria ordinanza del 22 ottobre 2005, in particolare l'articolo 4, con la quale, a seguito del riscontro del virus aviario sottotipo H5 in cigni migratori rinvenuti morti nella Croazia orientale, sono state disposte urgentemente e in via precauzionale, in attesa di specifiche disposizioni comunitarie, anche misure restrittive per le importazioni di volatili e prodotti derivati dai Paesi terzi della regione dei Balcani;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005\758\CE) che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005\749\CE;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005\759\CE) recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Paesi terzi e al movimento da Paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari;

Visto, in particolare, l'articolo 2 di tale decisione che dispone, nel paragrafo 2, che gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli previsti sui volatili al seguito dei proprietari in provenienza dai Paesi terzi e, nel paragrafo 3, che gli stessi Stati individuino i punti di entrata attraverso i quali i volatili al seguito dei proprietari possono essere introdotti nel territorio nazionale;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005\760CE) recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni Paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività;

Visto il provvedimento del Ministero della salute DGVA-III/ 33487\P-I.4.c.b/10 del 21 settembre 2005, concernente misure cautelari relative ai volatili provenienti da Paesi terzi delle aree a rischio, compresi quelli al seguito dei passeggeri;

Visto il decreto 20 aprile 2005 del Ministero della salute concernente l'organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti dai Paesi terzi introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali, in applicazione del regolamento (CE) n. 998\2003;

Visto, in particolare, che l'articolo 3, comma 3, del suddetto decreto, dispone che, nel caso di sopravvenute esigenze fondate su motivi di salute pubblica o di sanità animale internazionali, il Ministero della salute emana le necessarie disposizioni suppletive di controllo, di natura eccezionale;

Considerato che la succitata decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005\759\CE), tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica, ha stabilito specifiche misure di salvaguardia in relazione alle importazioni dalla Croazia di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e di allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova, carni fresche di selvaggina da penna selvatica e prodotti derivati, alimenti greggi per animali da compagnia, trofei di caccia non trasformati di volatili e piume e parti di piume non trasformate; tali misure sono entrate direttamente in vigore dal 28 ottobre 2005;

Considerato che a tutt'oggi non sono stati segnalati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli altri Paesi terzi della regione dei Balcani e che la Commissione europea non ritiene al momento necessario estendere le misure restrittive per le importazioni agli altri Paesi terzi appartenenti a tale area geografica;

Ritenuto necessario e urgente adeguare talune misure restrittive nazionali, applicate per le importazioni dai Paesi terzi di volatili, anche al seguito dei proprietari, di prodotti e di merci di origine avicola a rischio, ai provvedimenti comunitari;

Ritenuto altresì necessario stabilire, in via temporanea, che, al fine di prevenire il rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità attraverso l'introduzione di volatili al seguito dei proprietari in provenienza dai Paesi terzi, l'introduzione in Italia di tali animali possa avvenire esclusivamente attraverso i Posti di ispezione frontaliera veterinari di cui al decreto legislativo n. 93, del 1993, autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i controlli sugli animai vivi e che i volatili stessi siano sottoposti, da parte di tali Posti di ispezione frontaliera, ai controlli veterinari documentali, di identità e fisici previsti dal citato decreto legislativo n. 93, del 1993;

ORDINA

Articolo 1

1. E' vietata l'introduzione nel territorio nazionale dei volatili di cui alla decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005\759\CE) provenienti dai Paesi terzi al seguito dei proprietari e senza finalità commerciali attraverso punti di ingresso doganali non sede di Posti di ispezione frontaliera veterinari.

2. Per poter essere introdotti nel territorio nazionale, in provenienza dai Paesi terzi, i volatili di cui al comma 1 devono essere sottoposti ai controlli veterinari presso i Posti di ispezione frontalieri autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i controlli sanitari sugli animali vivi conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93, del 1993, anche al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della decisione della Commissione del 27 ottobre 2005 (2005\759\CE) con particolare riguardo al Paese terzo di provenienza, al numero massimo di volatili che possono essere introdotti al seguito del proprietario, al certificato sanitario di accompagnamento, all'identificazione e all'identità degli stessi animali.

3. Per i fini di cui al comma 2 i proprietari dei volatili di cui al comma 1 notificano almeno 48 ore prima, direttamente o anche attraverso la compagnia aerea o navale che effettua il trasporto internazionale, al Posto di ispezione frontaliero autorizzato, il previsto arrivo dei volatili al proprio seguito per consentire l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli di cui al comma 2 e la compilazione del documento veterinario comune di entrata di cui al Regolamento (CE) 282\2004 della Commissione del 18 febbraio 2004 e successiva modifica.

4. I Posti di ispezione frontaliera notificano immediatamente la presente ordinanza e la decisione della Commissione del 27 ottobre 2005 (2005\759\CE) alle dogane nonché alle compagnie aeree e navali che operano sulle rotte internazionali con i Paesi terzi le quali devono garantire un'adeguata informazione ai passeggeri circa le condizioni poste dalla presente ordinanza e dalla citata decisione per le introduzioni nel territorio italiano dei volatili trasportati al seguito dei proprietari senza finalità commerciali; le citate compagnie provvedono affinché sia consentito l'imbarco soltanto ai volatili che soddisfino le garanzie previste dalla succitata decisione, siano destinati ad essere sbarcati direttamente presso un porto o aeroporto sede di un Posto di ispezione frontaliero autorizzato dalla Commissione europea ad effettuare i controlli sanitari sugli animai vivi e per i quali sia stata effettuata la notifica preventiva dell'arrivo di cui al comma 3.

5. Qualora nel corso dei controlli effettuati presso i Posti di ispezione frontaliera venga accertata la presenza di volatili non conformi alle condizioni stabilite dalla decisione della Commissione del 27 ottobre 2005 (2005\759\CE) i Posti di ispezione frontaliera medesimi provvedono al sequestro degli animali in questione nonché al successivo respingimento nel Paese di provenienza sotto la responsabilità della compagnia aerea o navale che ha consentito, in violazione del comma 4, l'imbarco degli stessi al seguito dei proprietari; la compagnia medesima deve garantire le condizioni di benessere degli animali sia in attesa del reimbarco che durante il trasporto verso il Paese terzo di provenienza.

Articolo 2

GU. 027 / 94

1. Le importazioni dai Paesi terzi di volatili non rientranti nella definizione di pollame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.587, e non disciplinate dalla decisione della Commissione del 27 ottobre 2005 (2005\759\CE) e dall'articolo 1 della presente ordinanza, sono assoggettate ai divieti di importazione di cui alla decisione della Commissione europea del 27 ottobre 2005 (2005\760CE).

Articolo 3

1. E' abrogato l'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2005 concernente misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.

La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza alle Autorità sanitarie di controllo ed entra in vigore immediatamente.

Roma 13 0 NOV. 2005

Lp\ado\

IL MINISTRO